

Rottamazione ruoli: disparità di trattamento nell'accesso alla definizione agevolata

Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima Jennifer Fuccella - Loconte & Partners

Nel dettare la disciplina della rottamazione dei ruoli, il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 ha previsto la possibilità di aderire allo stralcio di sanzioni e di interessi di mora per i carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 sia ai contribuenti che non avessero mai pagato le somme iscritte a ruolo o fossero decaduti da precedenti piani di dilazione, sia ai contribuenti che fossero in regola con i pagamenti rateali. Per questi ultimi, tuttavia, è stato previsto un ulteriore ed ingiustificato requisito di accesso alla definizione, censurabile dal punto di vista della legittimità costituzionale.

L'art. 6 del D.L. n. 193/2016, recante la disciplina della **rottamazione dei ruoli**, ha consentito l'accesso alla definizione agevolata, con stralcio di sanzioni ed interessi di mora, sia ai contribuenti che non avessero mai provveduto al pagamento delle somme affidate all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 sia a quelli che, invece, avessero già pagato parzialmente gli importi dovuti al Fisco, in virtù dei piani di dilazione di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, purchè, rispetto ai piani rateali in essere, risultassero adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Consulta il [Dossier Rottamazione delle cartelle](#)

Il Legislatore ha, quindi, **diversificato l'accesso alla rottamazione**, prevedendo solo per chi avesse scelto di collaborare con l'Amministrazione finanziaria, pagando ratealmente le somme di cui risultava debitore, un **requisito ulteriore ad hoc**, in assenza del quale la definizione agevolata è preclusa: il **versamento delle rate dell'ultimo trimestre 2016**.

Non possono non rilevarsi forti perplessità in ordine alla **legittimità costituzionale** dell'art. 6, comma 8, D.L. n. 193/2016, dalla cui formulazione letterale sembrerebbe emergere un approccio inspiegabilmente premiale del Legislatore nei confronti di chi fino al 31 luglio scorso - termine ultimo per il versamento delle somme dovute a seguito dell'accesso alla rottamazione - non avesse mai pagato il suo debito con il Fisco, ovvero chi, pur accedendo ad un piano di rateazione, ne fosse già decaduto prima del 24 ottobre 2016 - data di entrata in vigore del decreto fiscale - per non aver adempiuto al pagamento di un certo numero di rate.

Di converso, dalla norma emerge che i **contribuenti più diligenti e collaborativi**, in regola con i pagamenti rateali, sarebbero stati inderogabilmente "obbligati" a pagare i carichi contenuti nelle rate con scadenza da ottobre a dicembre 2016, pena la **preclusione** dall'accesso alla procedura e al conseguente beneficio del maggiore stralcio di sanzioni e interessi di mora.

Le criticità della norma erano affiorate in Parlamento già durante la seduta del 2 novembre 2016 avente ad oggetto la discussione delle questioni pregiudiziali relative al decreto; tuttavia - visti i risultati - non avevano trovato accoglimento.

Infatti, prevedere solo per alcuni contribuenti un requisito ulteriore per accedere alla definizione agevolata senza addurre a fondamento di tale scelta alcuna *ratio* logica o giuridica, significa aprire il varco ad irragionevoli **disparità di trattamento**, in spregio a quanto disposto dall'art. 3 della Carta Costituzionale, a mente del quale la nostra Repubblica disdegna e rigetta ogni tipo di discriminazione, essendo chiamata ad assicurare sempre ed attivamente

agli individui medesimi punti di partenza e analoghe possibilità, in un'ottica di eguaglianza sostanziale.

Quindi, se per "uguaglianza", in senso giuridico costituzionale, deve intendersi il divieto di imporre **arbitrariamente** condizioni che implicino diversità di trattamento tra i cittadini, niente è più arbitrario della discriminazione imposta dal comma 8 dell'art. 6, D.L. n. 193/2016.

Non sorprenderà, dunque, se anche tale questione di illegittimità costituzione della norma - già censurata sotto altri profili da alcune Corti di merito - varcherà le porte della Consulta.

È indubitabile, invero, che un intervento normativo più ragionevole ed in linea con la *ratio* del provvedimento di "rottamazione" non avrebbe dovuto prevedere ad origine il requisito di cui al citato comma, assicurando così un più equo trattamento dei contribuenti.